

DIMISSIONI IN PERIODO DI PROVA CON CONVALIDA PER NEOGENITORI

Circolare 18/2025

Riferimenti normativi:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 14744 del 13/10/2025

Art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001

Con Nota n. 14744 del 13/10/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di convalida delle dimissioni dei genitori lavoratori – ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 – anche quando tali dimissioni vengono presentate durante il periodo di prova.

Il Ministero ha ricordato che la normativa prevede la necessità di convalida delle dimissioni rassegnate da lavoratrici madri o padri lavoratori entro i primi tre anni di vita del bambino, indipendentemente dal periodo contrattuale in cui esse avvengono. Tale obbligo è volto a garantire la genuinità della volontà del lavoratore e a prevenire condotte discriminatorie o coercitive da parte del datore di lavoro.

Viene precisato che nell'art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, non è prevista alcuna esclusione relativa al periodo di prova. Pertanto, anche in questa fase del rapporto di lavoro, le dimissioni devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro o l'Ufficio ispettivo competente.

Consigliamo pertanto alle aziende di chiedere conferma a lavoratori dimissionari in periodo di prova di non essere genitori di figli con meno di 3 anni, al fine di assicurare il rispetto delle norme di tutela previste dal D.Lgs. n. 151/2001.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.